



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**UNDICESIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **35938/2020** promossa da:

**GEOPLAST S.P.A.** (C.F. 03285310284), con il patrocinio dell'avv. BRIGANTI MASSIMILIANO,  
elettivamente domiciliato in CONTRA' DELLE BARCHE, 33 36100 VICENZA presso il difensore  
avv. BRIGANTI MASSIMILIANO

ATTORE/I

contro

**“REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.” - IN FORMA ABBREVIATA “REPOWER S.P.A.”**

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, produzione e deduzione reietta:

**In via principale e nel merito:**

Accertare e dichiarare la natura di indebito delle somme percepite da “REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.”, (già Dynameeting S.p.A.), - P. IVA e C.F. 13181080154- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale sita in 20129 Milano (MI), Via Uberti 37 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione agli anni 2010 e 2011 e, per l'effetto, condannare “REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.”, alla restituzione in favore di “GEOPLAST S.P.A.” della somma di euro 33.480,00 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di esecuzione dei singoli versamenti fino al saldo e/o a decorrere dal 14.02.2020 data di in cui è stata notificata via pec alla società convenutala la diffida contenente la richiesta di ripetizione delle somme (*sub doc.8*). -

**In ogni caso:**

Spese, compensi professionali ed oneri di causa integralmente rifusi.

Per parte convenuta:

Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare

**nel merito:** accertare e dichiarare che non sono dovute alla parte attrice le somme richieste, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare le pretese. Con il favore delle spese;



**in subordine:** nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, anche parziale, limitare la condanna agli interessi dalla data della condanna al saldo, per i motivi meglio esposti in narrativa;

**in subordine:** compensare le spese di giudizio, per i motivi di cui in narrativa.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato Geoplast spa ha convenuto in giudizio Repower Vendita Italia s.p.a. rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe, a sostegno delle quali ha dedotto:

- l'attrice ha sottoscritto nel 2009 un contratto per la fornitura di energia elettrica con la società Repower Vendita Italia spa (doc. 1) pagando per corrispettivi relativi al periodo gennaio 2010 - giugno 2011 la somma di € 33.480,00 a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica non dovuta (doc. 2 e 3);
- come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce, le norme istitutive della predetta addizionale erano incompatibili con la normativa comunitaria (nello specifico con alla Direttiva 2008/118/CE), con conseguente diritto del cliente finale a richiedere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il rimborso di quanto indebitamente pagato.

La convenuta, costituitasi, ha chiesto il rigetto delle avverse domande o la riduzione delle pretese per le somme non dovute per qualsiasi ragione, deducendo:

- Repower non poteva e non può rimborsare alcunché all'utente, stando a quanto sostiene la Cassazione, fino a che non ci sarà una sentenza a stabilirlo, poiché solo in tal caso il fornitore potrebbe a sua volta ottenere il rimborso dall'erario di quanto restituito all'utente. Ciò comporta che Repower è "costretta" a resistere in giudizio, non potendole essere addebitata alcuna colpa per ciò. Pertanto, in caso di accoglimento della domanda attorea, si ritiene non debba gravare su Repower alcunché a titolo di spese legali poiché le stesse non verrebbero rimborsate dall'Amministrazione Finanziaria;
- l'art. 14 TUA, comma 5, afferma che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso. Pertanto qualsivoglia condanna al pagamento di interessi difforme da tale previsione sarebbe immotivatamente vessatoria nei confronti di Repower, che si troverebbe a pagare importi a titolo di interessi che l'erario non le rimborserà;
- l'utente non ha chiesto il rimborso nel termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 14 TUA, secondo comma ai sensi del quale "il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato".



- l'intero diritto alla restituzione è prescritto; e ciò in applicazione dell'art. 2948, comma 4, c.c., non essendo applicabile al caso di specie l'art. 2035 c.c. e la conseguente prescrizione decennale del diritto alla ripetizione, posto che la richiesta ha sede in ambito contrattuale e non extracontrattuale;
- qualora si ritenesse applicabile la prescrizione decennale, è prescritto il diritto alla restituzione per gli importi addebitati nelle fatture da gennaio a settembre 2010 compreso, per € 16.740,00, in quanto la richiesta di restituzione è del 5 ottobre 2020 (data di notifica dell'atto di citazione);
- non sono dovuti gli interessi nella misura richiesta da controparte. L'art.14 TUA dispone che "Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso";
- non sono dovute le spese di giudizio in quanto non vi è colpa di Repower nel resistere nel giudizio, essendo essa obbligata a subirlo per poter ottenere a sua volta la restituzione dall'Amministrazione Finanziaria.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 30.06.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, sono stati assegnati i termini per il deposito delle difese conclusive e la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei termini che seguono.

La Corte di Cassazione, con una serie di recenti e recentissime pronunce, ha affermato che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, ... va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17" (così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni, tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019).

In proposito, la Suprema Corte ha spiegato: ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE - e prima ancora dell'analogia contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE - "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni". Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre



alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ... 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23). La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione" ... Peraltro, "un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese" ...

La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3). La direttiva 2008/118/CE è stata invece recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 ...

Successivamente, con decorrenza 1 gennaio 2012, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 2, comma 6, ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1 aprile 2012, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 è stato abrogato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44...

Come specificato più sopra, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica. Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che "Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica",



sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad "assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali", non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 149 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare. Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio....

Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive; C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)." (Cass. 22343/2020 cit.).

Sempre la Corte di Cassazione ha rilevato che il titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria di corrispondere è, sempre e comunque, il fabbricante ovvero l'intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato. Per quest'ultimo, in sostanza, l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IVA (Cass. n. 24015 del 03/10/2018) che può, e non deve, come per l'IVA, essere traslato sul consumatore finale quale componente del prezzo del bene ceduto. ...Il rapporto di imposta, pertanto, rimane in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento della stessa, e ad esso si affianca il diverso rapporto tra



fornitore e consumatore, che non ha rilievo tributario, bensì rilievo civilistico ... (Cass. 22455/2020) e il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui allegghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amm.ne Finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020).

Priva di pregio è l'eccezione mossa da Repower secondo cui l'attrice non avrebbe diritto alla restituzione stante la mancata richiesta di rimborso da parte dell'utente nel termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 14 TUA, secondo comma ai sensi del quale "il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato".

Infatti, dalla necessaria disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del d.l. 511/1988, su cui si fondava l'addebito a titolo di addizionale provinciale all'accisa contenuto nelle fatture pagate a Repower, discende il diritto dell'attrice a vedersi restituite le somme pagate a tale titolo.

Neppure ha pregio l'eccezione mossa da Repower secondo cui, qualora si ritenesse applicabile la prescrizione decennale, l'attrice non avrebbe diritto alla restituzione degli importi addebitati nelle fatture da gennaio a settembre 2010 compreso (essendo la richiesta di restituzione del 5 ottobre 2020, data di notifica dell'atto di citazione) stante la richiesta di rimborso delle accise inviata da Geoplast a Repower con comunicazione pec del 14.02.2020 (doc. 8 fasc. attrice).

Dette somme, come si evince dalle fatture prodotte in atti (doc. 2 fasc. attrice), ammontano complessivamente a € 33.480,00: la convenuta dovrà, pertanto, essere condannata a restituire all'attrice la somma, indebitamente ricevuta di € 33.480,00, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. - come novellato nel 2014 - a decorrere dalla domanda al saldo, stante la buona fede dell'*accipiens* Repower s.p.a. che, nella sua qualità di fornitore e soggetto passivo dell'imposta, era tenuta al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e "trasferiva" legittimamente sul consumatore l'effetto dell'imposta stessa.

Non sono invece dovuti gli interessi a decorrere dalla data della richiesta stragiudiziale del 14.02.2020. Lo stato della normativa vigente non contempla espressamente la facoltà, per il fornitore che ne abbia ricevuta espressa richiesta da parte del consumatore, di restituire l'importo corrispondente all'imposta non dovuta; l'art. 14 TUA si limita a statuire, al comma 2, che "*il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo' essere esercitato*" e, al comma 4, che "*qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme*



*indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme*", con la conseguenza che non appare censurabile la condotta di Repower, la quale ha deciso di non dare corso alla richiesta di parte ricorrente prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c.

Del resto è la stessa Corte di Cassazione ad affermare che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo è un "*posterius*" della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cass. 27306/2019, in motivazione).

Alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e dell'indicata giurisprudenza della Suprema Corte dalla quale questo Tribunale per tutte le considerazioni esposte non intende discostarsi, l'attrice ha diritto di ripetere quanto corrisposto per addizionali provinciali, atteso che la disapplicazione avviene in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia.

Per quanto attiene al quantum l'attrice ha prodotto oltre alle fatture e all'attestazione dei costi sostenuti a titolo di addizionale provinciale rilasciata dal dott. Renato Pinton commercialista della Geoplast (doc. 3), gli estratti conto attestanti i pagamenti effettuati (doc. 10).

Conseguentemente le domande dell'attrice meritano accoglimento e la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di € 33.480,00, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. - come novellato nel 2014 - a decorrere dal 5 ottobre 2020 e fino al saldo effettivo.

Valutati l'esito della lite e le difese svolte dalla convenuta, considerato che la normativa, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, pare non contemplare la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito, se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. in proposito, Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.), appare equo condannare la convenuta a rifondere all'attrice un quarto delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 4.835,00 per compenso, compensando tra le parti il residuo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

in accoglimento delle domande dell'attrice, condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 33.480,00 con gli interessi legali dal 5 ottobre 2020 al saldo effettivo;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice un quarto delle spese di lite, liquidato detto quarto in € 1.209,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e gli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, compensando tra le parti il residuo.

Milano, 21 ottobre 2021



Sentenza n. 9077/2021 pubbl. il 08/11/2021

RG n. 35938/2020

Il Giudice Repert. n. 9064/2021 del 08/11/2021

dott. Elisabetta Palo

